

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2008 —  
Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-266/04) <sup>(1)</sup>

*(FEAOG — Sezione «Garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Operazioni di ritiro di ortofrutticoli — Controllo della totalità dei prodotti ritirati — Seminativi e premi bovini — Termine di 24 mesi)*

(2008/C 79/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, avvocato dello Stato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Visaggio, S. Pardo Quintillán e F. Jimeno Fernández, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia» (GU L 156, pag. 58, rettifica nella GU L 202, pag. 35), nella parte in cui riguarda il Regno di Spagna.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario, da una parte, le spese effettuate dal Regno di Spagna nelle comunità autonome dei Paesi Baschi e de La Rioja per la campagna 1998/1999 e riferite ai seminativi e ai premi bovini, e, dall'altra, le spese effettuate prima del 22 marzo 2000 dal Regno di Spagna nella comunità autonoma dei Paesi Baschi per la campagna 1999/2000 e riferite ai seminativi e ai premi bovini.*
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 217 del 28.8.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2008 —  
Orsay/UAMI — Jiménez Arellano (Orsay)**

(Causa T-378/04) <sup>(1)</sup>

*(Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo e figurativo Orsay — Marchio nazionale denominativo e figurativo anteriore D'ORSAY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)*

(2008/C 79/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Orsay GmbH (Willstätt, Germania) (rappresentanti: D. von Schultz e S. Elbe, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente T. Eichenberg, poi G. Schneider, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* José Jiménez Arellano, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Astiz Suárez, poi S. Hernán-Carrillo Portolés, e infine A. Tarí Lázaro, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 909/2002-4) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la José Jiménez Arellano, SA e la Orsay GmbH.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Orsay GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 314 del 18.12.2004.